



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



L'azzeccagarbugli del Dipartimento

Appare stupefacente come l'Amministrazione, ancora oggi, ami crogiolarsi nella politica dello struzzo pretendendo di affrontare con stratagemmi estemporanei questioni strategiche per la categoria e per la stessa tenuta dell'organizzazione della Polizia di Stato. Al riguardo, un esempio davvero emblematico è costituito dalla gestione della mobilità straordinaria a domanda.

Invero, la moltiplicazione esponenziale delle domande di trasferimento prodotte dal personale ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 o dell'art. 55 comma 4 DPR 335/1982, avrebbe, da tempo, dovuto indurre il Dipartimento della P.S. a predisporre, concertandola con l'interlocutore sindacale, una compiuta disciplina in materia, nel rispetto dei diritti e delle compatibilità di legge.

Invece, nella completa assenza di un qualsiasi disegno di questo tipo, al Dipartimento della P.S. si preferisce vivere alla giornata con determinazioni che se appaiono persino geniali e creative ai loro ideatori, si rivelano subito espressione di superficialità gestionale e di un incredibile pressapochismo giuridico.

FLASH nr. 11 - 2012

- L'azzeccagarbugli del Dipartimento
- Ricorso benefici demografici: altre sentenze del Consiglio di Stato
- Carabinieri impiegati presso la RAI per un servizio di informazione sul traffico: non spetta l'indennità di servizio esterno
- Congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazioni di gravità: aggiornamento normativa
 - Cong. parentale prolungato
 - Cong. straord. biennale
 - Permessi assistenza più persone disabili in situazioni di gravità



Invero ancora oggi, se si produce una domanda ai sensi della legge 104/1992, non si ottiene risposta a meno che non si faccia un ricorso. Per i più fortunati, poi, nella piena discrezionalità e spesso nel più assoluto arbitrio, si adotta un provvedimento ai sensi di altra normativa, segnatamente dell'art. 55 comma 4 DPR 335/1982 che è finalizzato a soddisfare esigenze di natura diversa e più generiche rispetto a quella di assistere un disabile.

Ma accade persino che, dopo aver trasferito personale ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 o dell'art. 55 comma 4 DPR 335/1982, con provvedimenti che, come da sempre sostenuto dal SIULP, presentano lacune ed incongruenze sotto l'aspetto motivazionale, il Dipartimento della P.S. pensi bene di riavviare, come se fossero permanentemente in itinere, una serie di procedimenti amministrativi allo scopo di revocare i trasferimenti già concessi. Detti procedimenti individuano il loro atto conclusivo in un provvedimento di rientro con effetto immediato presso la originaria sede di provenienza, aggravando e rendendo insanabili le contraddizioni che già inficiavano ab origine la legittimità dell'attività dell'Amministrazione.

Sta di fatto che queste iniziative stanno producendo sul territorio un contenzioso il cui effetto è la declaratoria di illegittimità degli atti adottati dall'Amministrazione.

Emblematico è il caso (ma ce ne sono già tanti e sono destinati a moltiplicarsi all'inverosimile) di un collega trasferito alla Questura di una provincia Pugliese con provvedimento adottato, non si sa perché, ai sensi dell'art. 55 comma 4 DPR 335/1982 sulla scorta, però, di una istanza prodotta ai sensi della l. 104/1992 e corredata da una certificazione medica dalla quale risultava uno stato di handicap in situazione di gravità del genitore.

Dopo alcuni anni, l'Amministrazione ha ritenuto di revocarne il trasferimento, a suo tempo concesso, in quanto a seguito di nuova documentazione afferente la situazione sanitaria del congiunto, prodotta in buona fede dal collega stesso su richiesta dell'Amministrazione, l'handicap risultava aver perso la connotazione di gravità.

A seguito della revoca del trasferimento l'Amministrazione, con la solita politica dello struzzo, disponeva il rientro del collega interessato nell'originaria sede di servizio in conseguenza della applicazione del criterio dell'anzianità maturata presso la sede stessa, criterio che regola la mobilità ordinaria a domanda. Il tutto con il dichiarato obiettivo di ripristinare *"la situazione di legittimità"*.

Ma la grave incongruenza di una gestione che richiama l'articolo 55 comma 4 del DPR 335/1982 per motivare la concessione di un trasferimento richiesto ai sensi della legge 104/1992, è apparsa in tutta la sua macroscopicità ai giudici amministrativi che non hanno potuto fare proprio a meno di sanzionare con l'annullamento tutta la successione di atti adottata in palese violazione di legge e con errata motivazione.

Nel caso in esame, è toccato al TAR di Lecce, con una sentenza esemplare il dover statuire alcuni principi che dovrebbero far riflettere i giuristi del Dipartimento sulla rovinosità di certe strategie adottate nella gestione delle questioni legate alla materia della mobilità straordinaria a domanda. Sono ormai solo le sentenze che riescono ad indurre gli struzzi del Dipartimento a sollevare il capo dalla sabbia. E nel nostro caso si tratta di una sentenza che non essendo stata appellata è divenuta definitiva.

Ma cosa afferma la sentenza?

In primo luogo che la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio prevista dall'art. 33 della L. 104/1992 corrisponde ad un privilegio motivato da ragioni di natura solidaristica e assistenziale che costituisce un titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro e che, una volta esercitata, nel rispetto delle condizioni e dei procedimenti stabiliti in sede normativa dall'amministrazione di appartenenza, costituisce una situazione giuridica definitiva, non subordinata al mantenimento della situazione originaria (sempre che l'amministrazione di appartenenza non abbia disciplinato specificamente il punto e che tale disciplina non sia ritenuta in contrasto con la legge) e non modificabile se non, sussistendone i presupposti, secondo il regime proprio del rapporto di impiego, nel caso di specie applicando il regime di trasferimento d'ufficio.

In secondo luogo che il rientro nell'originaria sede di servizio in conseguenza della applicazione del criterio dell'anzianità maturata presso la stessa sede non è conforme alla legge in quanto *"il cambiamento di sede di servizio non può avvenire, se non, qualora ne sussistano i presupposti sostanziali e procedurali, in applicazione del regime di trasferimento d'ufficio"*. Pertanto altrettanto erroneo è il riferimento al criterio di anzianità caratteristico dei trasferimenti a domanda; difatti il trasferimento concesso in applicazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 rappresenta *"situazione consolidata a titolo definitivo, in quanto assistita da un titolo preferenziale legato alla situazione di handicap del padre"*.

In terzo luogo, il Collegio, com'era ovvio e lapalissiano, ha messo in rilievo le incongruenze dell'istruttoria relativamente alle ragioni giuridiche sia del trasferimento che della sua revoca rilevando altresì l'incoerenza dei richiami normativi effettuati dall'Amministrazione nel corso del procedimento. Al riguardo, i Giudici sottolineano come ***"il trasferimento è stato disposto in applicazione dell'art.55, comma 4, del D.P.R. n. 335 del 1982, mentre viene revocato perché sono venuti meno i presupposti che avevano legittimato l'applicazione dei benefici" di cui alla l. 104/1992"***. Leggendo attentamente la sentenza si scopre anche che il trasferimento stesso, benché disposto ai sensi ai sensi dell'art. 55 comma 4 DPR 335/1982, era stato richiesto in base all'art. 33 comma 5 della legge 104/1992.

Orbene, poiché questa sentenza risale al maggio 2009 ed è divenuta definitiva non essendo stata oggetto di appello, nella misura in cui essa ha annullato un formale provvedimento dovrebbe essere ben nota all'Amministrazione, la quale, tuttavia, continua a fare lo struzzo e ad attivare altri procedimenti illegittimi adottando determinazioni incongruenti in tema di mobilità straordinaria a domanda. Ne abbiamo esempi nelle province di Aquila, Brindisi, Lecce e Torino.

Quale maldestro azzecagarbugli regge le fila di questa strategia? Ma soprattutto, Com'è possibile che nessuno intervenga per porre fine a comportamenti che con la loro reiterazione arrecano inutili disagi e moltiplicano contenzioni sul territorio provocando ingiustificati esborsi e mettendo in serio pericolo la stessa credibilità dell'Amministrazione?

Chi è lo struzzo che comanda?

Ricorso benefici demografici: altre sentenze del Consiglio di Stato

Nel flash nr. 8 del 9 marzo 2012, avevamo dato notizia della Sentenza nr. 6763/2011 depositata il 20.12.2011, con cui il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, aveva annullato la sentenza del T.A.R. MOLISE – Campobasso Sez. I n. 00504/2011 del 4 agosto 2011, e respinto il ricorso contro la reiezione dell'istanza volta alla corresponsione dei benefici demografici.

La stessa sezione del Consiglio di Stato ha nel frattempo emesso ulteriori 34 sentenze, dalla nr. 201201649 alla nr. 201201682 datate 22 marzo 2012, tutte di rigetto ed adottate sulla base della stessa motivazione.

Impresa Semplice

Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.



Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Carabinieri impiegati presso la RAI per un servizio di informazione sul traffico: non spetta l'indennità di servizio esterno

Alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri evidenziando come il loro servizio, svolto presso gli uffici della RAI per la prestazione di un'attività d'informazione sul traffico, fosse effettuato in sede diversa da quella del proprio reparto e senza poter fruire di altro che di una postazione attrezzata, si rivolgevano al TAR del Lazio affinché in relazione a tale servizio fosse riconosciuta l'indennità prevista dall'art. 42, comma 1, del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, relativa al "servizio esterno".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima bis, con la Sentenza n. 5668 del 10 giugno 2008 respingeva il ricorso ed i ricorrenti adivano in appello il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza 01446/2012 del 15/03/2012 respingeva l'appello confermando la decisione del TAR Lazio.

Nella motivazione si legge che la giurisprudenza consolidata ha più volte evidenziato come la ratio della speciale indennità giornaliera di servizio esterno, prevista dall'art. 42, d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e dall'art. 50, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, sia riconducibile alla necessità di favorire il solo personale che si trova ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nell'esposizione ad agenti atmosferici o nella particolare diversità del luogo di lavoro, escludendo che possa essere autorizzata dal mero svolgimento del proprio servizio al di fuori del proprio ufficio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9358).

In particolare, Il C. di S. ha osservato come le modalità di prestazione del servizio, presso altri complessi organizzativi, dedotte dagli appellanti non si discostino dalla tipologia afferente al servizio prestato dal personale assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica.

Proprio rispetto a tale personale, invero, sono intervenute pronunce che hanno negato il trattamento di servizio esterno (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9358; ed in termini anche Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3825), contribuendo al consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale che il Consiglio di Stato non ritiene di disattendere.

Congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazioni di gravità

Aggiornamento normativa

Alcuni colleghi ci chiedono informazioni in relazione al congedo parentale prolungato ed al congedo biennale per assistenza alle persone disabili.

La normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l'assistenza alle persone in situazione di disabilità è stata recentemente innovata con il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Il decreto legislativo è entrato in vigore l'11 agosto 2011 e contiene una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, illustrate, in ultimo dalla circolare INPS nr. 32 del 6 Marzo 2012.

Le innovazioni introdotte dal Dlgs 119/2011 riguardano il congedo parentale, il congedo biennale per assistenza ed i permessi per l'assistenza. La disciplina può comunque così riassumersi:

Congedo parentale prolungato

L'istituto è previsto dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011.

Consiste nella possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di **tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita dello stesso** (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione).

Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (msg. INPS n. 22578 del 17.9.2007).

Resta vigente il comma 1 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001. Ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:

- i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliero, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

I giorni fruiti, fino all'ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni.

Congedo straordinario biennale per assistenza

L'istituto è previsto dal comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante delega al

Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011.

Il disposto normativo ridefinisce la platea dei destinatari del congedo straordinario recependo i contenuti delle sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla normativa in materia (sentenze n. 233 del 16/6/2005, n. 158 del 18/4/2007, n. 19 del 26 /1/2009).

I beneficiari del congedo straordinario, vengono così individuati secondo il seguente ordine:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
- uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale fattispecie la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

Con riguardo al concetto di **convivenza**, si rimanda a quanto specificato a pagina 9.

In merito alle espressioni "mancanti" e "patologie invalidanti" la circolare Inps n. 155/2010, afferma che il termine "**mancanza**" deve essere inteso non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai fini dell'individuazione delle **patologie invalidanti**, invece, in assenza di un'esplicita definizione di legge, vanno prese a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari*), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (vedi circolare INPS nr. 32 del 6 Marzo 2012).

Il nuovo comma 5-bis dell' art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 estende anche al congedo straordinario il principio del "**referente unico**" già introdotto dall'art. 24 della legge n. 183/2010 per i permessi ex L. 104/92.

In particolare stabilisce che il congedo straordinario di cui all' art. 42 citato ed i

permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

Pertanto, qualora per l'assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell'altro beneficio.

Il nuovo comma 5-bis, tuttavia, dando rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale, prevede specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Per quel che concerne la **durata** del congedo, il novellato comma 5-bis dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 precisa che *"il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa"*.

Destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge.

Al riguardo si deve tener conto, altresì, che "i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni" (art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53).

Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell'ambito massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi familiari".

In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall'altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es. il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari.

Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in situazione di gravità), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: ovviamente la differenza fino ai due anni - e cioè un anno e quattro mesi - potrà invece essere riconosciuta all'altro genitore (purché questi non abbia mai fruito di congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi: si veda al riguardo la circolare INPS n. 64/2001).

Relativamente al **trattamento economico**, il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

Il comma 5-quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.

Permessi per l'assistenza a più persone disabili in situazione di gravità

L'art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l'assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.

Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/92, *«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»*.

Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.

La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

L'art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3 bis all'art. 33 della legge n. 104/92.

Tale comma introduce l'obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km. rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l'onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l'uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc., in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.

Sempre in riferimento all'onere della prova, in via del tutto residuale e nell'ipotesi dell'impossibilità o non convenienza dell'uso del mezzo pubblico, l'utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l'effettiva presenza in loco.

Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell'ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).

L'assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.

La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011), nel ribadire **l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile** in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex L. 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.

I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) nell'ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, - qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001) nell'ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.

Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex L. 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).

Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della **convivenza**, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Analogamente, anche per la fruizione dei permessi per assistere un familiare disabile in situazione di gravità, residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del lavoratore, sarà rilevante, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

